



## **PUBBLICI ESERCIZI BAR RISTORANTI**

### **Riferimenti normativi**

Si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande la L. n. 287/91, la L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il D.lgs. 23/03/2010 n. 59 (Attuazione direttive Bolkstein) e la Legge del 30/07/2010 n. 122.

### **Tipologie e distinzioni degli esercizi**

L'ambito di applicazione comprende: l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata in locali quali, ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, enoteche, paninerie etc o in un'area aperta al pubblico all'uopo attrezzata per consentire agli acquirenti il consumo del prodotto sul posto.

Gli esercizi di somministrazione in relazione all'attività e alle diverse modalità in cui si svolge la somministrazione sono suddivisi in quattro tipologie: tipologia A / Ristorante – trattoria; Tipologia B / Bar-gelateria; Tipologia C (ove la somministrazione viene effettuata congiuntamente all'applicazione prevalente all'attività di intrattenimento e svago, quali sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, mense aziendali, stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, etc) Tipologia D - esercizi nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione:

Lo svolgimento delle attività di somministrazione comunque svolte, è subordinato al possesso di requisiti morali e professionali, nonché a quelli della conformità delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia ambientale, edilizia, igienico-sanitaria, urbanistica etc.

La vigente riformulazione dell'art. 19 della Legge n. 241 introduce per l'operatore richiedente l'istituto della **SCIA** (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che sostituisce a tutti gli effetti la **DIA** (Dichiarazione inizio Attività) la quale deve considerarsi l'unica utilizzabile ai fini previsti dalle disposizioni del D.Lgs. n. 59/10.

Sono soggetti alla SCIA:

- **il trasferimento di sede, di gestione o di titolarità degli esercizi** di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 64 comma 1;
- l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande riservate a particolari Soggetti predefiniti ed elencati alle lettere a), b), c), d), f), g), h), del comma 6 dell'art. 3 della legge n. 287/91 di cui all'art. 64 comma 2 D.Lgs. n. 59/10.

L'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da **circoli privati o Associazioni Culturali ai sensi del D.P.R. 235/2001**.

La disciplina della SCIA non si applica in tutti i casi nei quali la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione.

**Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è necessaria per tutti i casi in cui l'apertura del nuovo esercizio ricade in zone del territorio comunale assoggettabili a strumenti di programmazione e/o sottoposte a tutela e vincoli.**

In tal caso, il richiedente deve compilare:

- apposita istanza con l'indicazione delle generalità complete, la ragione sociale, la residenza o la sede legale nonché, la nazionalità ed il numero di codice fiscale.



- l'indicazione specifica gli estremi della conseguita qualificazione professionale per la somministrazione di alimenti e bevande ed il possesso dei requisiti morali.
- la tipologia dell'esercizio che si intende attivare , l'indicazione dell'ubicazione del medesimo, la superficie del locale e la disponibilità della stessa destinata all'attività di somministrazione .
- la planimetria del locale e la DIA sanitaria riferita allo stesso.

### **Circoli privati ed Associazioni Culturali**

I circoli privati si differenziano dai pubblici esercizi in quanto sono costituiti non in forma di impresa, bensì, in forma di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.

Per questo, se ai pubblici esercizi può accedere chiunque indistintamente, ai circoli può accedere solo chi sia in possesso di specifica e relativa tessera associativa.

La normativa nazionale di riferimento è costituita dal D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati.

I circoli privati ed associazioni aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali possono iniziare l'attività di somministrazione con la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività) ai sensi della riformulazione dell'art. 19 della L. 241/90 che, sostituisce a tutti gli effetti la Dichiarazione di Inizio Attività.

### **Procedure:**

Il rilascio dell'autorizzazione, così come la presentazione della SCIA, abilitano all'immediato esercizio dell'attività a tempo indeterminato, sempre che sia efficace il requisito igienico-sanitario , nonché, tutte le certificazioni rese relative a tutti i requisiti di legge ai sensi dell'art. 64 D.Lgs. n. 59/10 ed art. 49 L. 122/10.

In caso di accertata carenza dei requisiti necessari, ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, l'Amministrazione adotterà motivati provvedimenti con cui disporrà il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi.

E' fatto salvo il potere dell'Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. 241/90.

### **Modulistica**

La nuova modulistica relativa alla materia della somministrazione è reperibile collegandosi al sito dello Sportello Unico [www.comune.catania.it](http://www.comune.catania.it)

### **Obiettivi anno 2010/2011**

- Adozione delle forme di semplificazioni normative ed amministrative per il settore somministrazione e, monitoraggio costante dello stesso, alla luce delle **Segnalazioni certificate di inizio attività** , con interscambio e collaborazione con altri Enti cointeressati.
- Migliorare la qualità del servizio da offrire ai nuovi imprenditori.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Agata Nicolosi